



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice _____, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile promossa dal sig. _____
con il patrocinio dell'avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo.

nei confronti di **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t.,
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, costituito; con l'intervento del PM;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Il ricorrente chiede che venga dichiarata la sua qualifica di cittadino italiano in virtù
della discendenza dal _____

La sua qualifica di discendenza viene documentata puntualmente attraverso
certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che
riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti
prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi -
neppure *ratione temporis* - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base
della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in
altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati
della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima
a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a
considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai
discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Se dunque non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della
normativa vigente si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve
essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio
la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa
senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990
devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati
e certi.

Il ricorrente ha dato prova di aver presentato presso il Consolato di Italia a Curitiba, territorialmente competente per la propria residenza, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, mediante l'inoltro, nel 2018, di lettera raccomandata; egli, inoltre, ha dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica: ne emerge che egli è stato inserito in dette liste con il numero 70.456 e che attualmente il Consolato ha preso in carico le richieste di cittadinanza che vanno dai numeri 45001 a 48000, lasciando, quindi, prevedere che i tempi di attesa per la sua convocazione sia di circa 10 anni.

Ebbene si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.

Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando,

- Dichiarare che il ricorrente è cittadino italiano.
- Ordinare al Ministero dell'Interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- Spese compensate

Così deciso in Roma il 11/11/2020

Il Giudice